

D.M.226/2022 art. 13

Al termine dell'anno scolastico di svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, **nell'intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico,**

il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'accertamento di cui all'articolo 4, comma 2 e conseguentemente all'espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

COLLOQUIO CON IL COMITATO DI VALUTAZIONE

Al docente viene chiesto di sostenere un colloquio innanzi al **Comitato di valutazione**.

Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel *portfolio*, consegnato al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.

Contestualmente al colloquio, il **Comitato di valutazione** procede verificando in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente attraverso **un test finale** sottoposto al docente, **consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor e nella relazione del dirigente scolastico, compresi gli allegati A** compilati dal tutor e dal dirigente scolastico, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova.

Allegato A - DM 226/2022

L'**Allegato A** è una scheda di osservazione, un repertorio di indicatori e descrittori utili ai fini della valutazione e dell'autovalutazione.

E' uno strumento che consente di dettagliare le competenze attese ed è composto da tre sezioni:

1. Costruzioni di ambienti di apprendimento positivi e inclusivi
2. Progettazione e realizzazione dell'azione didattica disciplinare
3. Processi di valutazione.

ESPRESSIONE PARERE COMITATO DI VALUTAZIONE

- ▶ All'esito del colloquio e delle risultanze emerse dalla documentazione, il **Comitato** si riunisce per l'espressione del parere. Il docente *tutor* presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di *tutoring*, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.
- ▶ Il parere del comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato, fermo restando che il mancato superamento della verifica di cui al comma 3 comporta il mancato superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova.
- ▶ Il **Comitato per la Valutazione**, è composto e presieduto, dal Dirigente scolastico, dal docente con funzione di *tutor* e da **tre docenti dell'Istituto**, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto.

Vincolo di permanenza

Legge 79/2022: i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero.

- Derogabile per la mobilità straordinaria (annuale) solo per situazioni sopraggiunte dopo l'immissione (L. 104/92).
- Di legge, e quindi non derogabile per via contrattuale (non ammessi gli artt. 36 e 59 del CCNL).
- Ammessi ovviamente i congedi con o senza assegni e le aspettative (dopo conferma in ruolo)
- ▶ In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
- ▶ Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipi di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
- ▶ Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Docenti assunti ai sensi DL 73_2021 articolo 59

► Comma 4

I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 2. **A seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova disciplinare.** La prova disciplinare, da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 8 del presente Decreto, è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l'attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.

Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

► Comma 9bis

Concorso straordinario per i posti comuni riservato ai docenti che non siano stati nominati in ruolo nel 2021/22 da GPS prima fascia e che abbiano svolto un servizio di almeno "tre annualità anche non consecutive negli ultimi cinque anni scolastici nella scuola statale".

Percorso di formazione e prova conclusiva.

Durante l'anno scolastico 2022/23 i vincitori del concorso frequentano, con oneri a proprio carico, un percorso di formazione e svolgono altresì il periodo di prova. **Il percorso prevede 40 ore di attività formative corrispondenti a 5 CFU e si conclude entro il 15 giugno 2023.** Le competenze acquisite saranno verificate mediante un esame orale

Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura con la conseguente preclusione alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

Effettuano il colloquio con il Comitato di Valutazione per il superamento del periodo di formazione e prova